



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE *FRANCESCO MOROSINI*

SCUOLA DELL'INFANZIA -SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE – EDUCAZIONE DEGLI ADULTI

SEDE DI ESAME CILS

S. CROCE 1882 – VENEZIA

Tel. 0415241118 fax. 041716600

VEIC841002 - C.F. 94071410271

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DI ISTITUTO

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12 maggio 2014

ART. 1) PRINCIPI GENERALI

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze, delle competenze e lo sviluppo della coscienza critica; la scuola è una comunità, luogo privilegiato di esperienza sociale e formazione alla cittadinanza in cui si realizza il diritto all'apprendimento sia come sviluppo delle potenzialità di ciascuno sia come recupero dello svantaggio.

La comunità scolastica fonda la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante - studente, educa alla consapevolezza, alla responsabilità e all'autonomia individuale muovendo dal rispetto reciproco di tutte le persone.

La scuola è un luogo particolare di apprendimento nel quale la relazione tra docenti e alunni è fondamentale: da un lato i docenti, per l'intensità delle relazioni che si intessono nell'aula, devono sviluppare una sempre più efficace attenzione alle difficoltà della crescita, dall'altro gli alunni devono acquisire il rispetto delle regole, anche quelle formali. Si tratta di una necessità imprescindibile poiché la scuola deve gestire il processo di socializzazione. Deve cioè risolvere conflitti e amministrare la "giustizia" ed ha bisogno, per questo, di regole chiare e uguali per tutti.

La realizzazione di un'alleanza educativa tra famiglie, studenti e operatori scolastici è obiettivo primario di questo regolamento.

ART. 2) DOVERI DELLO STUDENTE

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.

Lo studente assolve tali impegni quando:

- Porta il materiale necessario per ogni disciplina;
- Usa correttamente gli strumenti e le attrezzature;
- Esegue sistematicamente i compiti assegnati;
- Si impegna a rielaborare gli argomenti svolti;

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente secondo i principi che regolano la vita della comunità scolastica.

Per comportamento corretto si intende:

- Ottemperare alle indicazioni dei docenti e del personale ATA durante tutta l'attività scolastica;
- Dimostrare una adeguata capacità di autocontrollo;
- Mantenere rapporti interpersonali corretti;
- Dimostrare disponibilità all'aiuto dei compagni in difficoltà, nel rispetto dei ritmi di apprendimento di tutti;
- Coltivare la corretta abitudine all'ascolto dell'insegnante, dei compagni e proporre interventi controllati e pertinenti;
- Dimostrare senso di responsabilità, mediante l'adozione di un corretto e costante metodo di lavoro a scuola e a casa;
- Accettare la rilevazione dell'errore inteso anche come strumento per la costruzione di un sapere corretto;
- Rispettare il materiale proprio, altrui, della scuola e dell'ambiente in generale.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti del nostro Istituto.

Anche gli studenti sono chiamati a segnalare tempestivamente eventuali anomalie o infrazioni alle regole di sicurezza.

5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

ART. 3) SANZIONI DISCIPLINARI

“La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.” (DPR235/2007 art. 4 comma 3)

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e sono sempre temporanei in quanto tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica; a seconda della gravità del comportamento prevedono un'ampia differenziazione e prevedono anche la sospensione dalle lezioni e la non ammissione allo scrutinio finale. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità. Per la scuola secondaria di 1° grado ogni tipo di provvedimento disciplinare, che deve comunque contenere una esplicita motivazione, contribuirà alla formazione del voto di comportamento in sede di valutazione di periodo o finale: si ricorda in tal senso che anche per quanto riguarda il comportamento, è indispensabile il voto di almeno 6/10 per l'ammissione alla classe successiva o all'esame.

Tra i provvedimenti si cercherà, quando possibile e garantendo la tempestività, di individuare attività a favore della comunità scolastica come, ad esempio, attività di riordino di locali scolastici, attività di pulizia e ripristino di eventuali locali danneggiati, interventi di aiuto ai compagni in difficoltà, attività di studio e produzione di ricerche e materiale didattico.

Per quanto riguarda i provvedimenti di allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, resta inteso che:

- sarà vagliata l'opportunità di disporre consegne adeguate al tempo di allontanamento dalla comunità scolastica;
- sarà assicurato il mantenimento di forme di contatto con l'alunno/a e la sua famiglia al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.;
- al termine del periodo di allontanamento sarà indispensabile, per la riammissione in classe, un colloquio chiarificatore con il Dirigente Scolastico o, in caso di sua assenza, con il docente vicario o coordinatore di classe.

La sanzione disciplinare deve sempre specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990). Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

<p><u>SULLE SANZIONI E SUL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE VEDI IN APPENDICE LA SCHEDA TECNICA, PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.</u></p>

ART. 4) PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

Al momento dell'iscrizione viene consegnata una copia del Patto Educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. Verrà inoltre consegnato un modulo di sottoscrizione del patto che dovrà essere firmato dai genitori.

ART. 5) ORGANO DI GARANZIA

L'Organo di Garanzia viene istituito all'insediarsi del Consiglio di Istituto e rinnovato nelle sue componenti allo scadere del mandato triennale del Consiglio stesso o qualora se ne ravvisi la necessità per trasferimento o rinuncia motivata da parte di uno o più componenti.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso il ricorso da parte dei genitori degli alunni sanzionati o da chiunque vi abbia interesse entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di 10 giorni.

L'Organo di Garanzia è così composto:

- ⤴ tre docenti, nominati dal Collegio dei Docenti, di cui due effettivi (uno della componente della scuola primaria e uno della scuola secondaria di I grado) e uno supplente, il quale sostituirà un componente effettivo, qualora il Consiglio di Classe di cui fa parte, abbia irrogato sanzioni disciplinari avverso le quali sia stato presentato ricorso all'Organo di Garanzia stesso;
- ⤴ tre genitori, eletti sulla base di apposite liste in concomitanza con le elezioni del Consiglio di Istituto o che verranno scelti tra i componenti del Consiglio di Istituto qualora dette liste non fossero presentate, di cui due effettivi e uno supplente, il quale interviene nel caso uno degli altri due sia direttamente interessato all'applicazione delle sanzioni; la componente genitori, se scelta all'interno del Consiglio di Istituto, dovrà astenersi dal voto qualora la sanzione disciplinare venisse irrogata dallo stesso Consiglio di Istituto;
- ⤴ Il Dirigente Scolastico che lo presiede.

Le deliberazioni dell'Organo di garanzia sono valide se sono presenti in prima convocazione tutti i membri dell'organo stesso e con i membri effettivamente presenti in seconda convocazione; le deliberazioni dovranno essere assunte con votazione a maggioranza assoluta e non sono ammessi voti di astensione.

SCHEDA TECNICA

A) SANZIONI DISCIPLINARI

In base a quanto disposto dal D.P.R. 249/1998 (art n°4), dal D.P.R. 235/2007 e della Nota ministeriale n. 3602/PO del 31/07/2008, si individuano le seguenti correlazioni tra mancanze e sanzioni disciplinari e gli organi competenti ad irrogarle:

COMPORAMENTI	SANZIONI DISCIPLINARI E ORGANI COMPETENTI
1) VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO INTERNO	
<p>A Ritardo non giustificato nell'ora d'ingresso.</p> <p>B Assenze ingiustificate.</p>	<p>Segnalazione sul registro e richiesta di giustificazione scritta da parte della famiglia il giorno successivo. Di competenza del Docente</p>
<p>C Mancanza di materiale didattico.</p> <p>D Mancato svolgimento dei compiti.</p>	<p>Richiamo scritto: rimprovero dell'insegnante attraverso annotazione sul libretto dell'allievo e/osul Registro di classe. Di competenza del Docente</p>
<p>E Mancanza del Diario scolastico e del libretto nonché delle firme richieste sulle varie comunicazioni scuola – famiglia, sulle verifiche ecc..</p>	<p>Assegnazione del foglio sostitutivo del Diario, con necessità di firma per presa visione da parte dei genitori. Di competenza del Docente</p>
<p>F Reiterazione dei comportamenti del gruppo 1.</p>	<p>Richiamo scritto: rimprovero dell'insegnante attraverso annotazione sul libretto dell'allievo e/o sul Registro di classe. Di competenza del Docente</p>
2) AZIONI E COMPORAMENTI CHE ARRECANO DISTURBO ALLA REGOLARE ATTIVITÀ DIDATTICA	
<p>A Comportamento inadeguato durante le attività scolastiche (lezione, mensa, studio assistito, uscite didattiche).</p>	<p>Richiamo verbale: rimprovero dell'insegnante con esortazione ad un comportamento corretto e segnalazione sul registro/libretto scolastico. Di competenza del Docente</p>

<p>B Scherzi non graditi dai compagni e/o di disturbo per la classe.</p> <p>C Utilizzo di un linguaggio non adeguato al luogo nei confronti di insegnanti, operatori e compagni.</p>	<p>Richiamo scritto: rimprovero dell'insegnante attraverso annotazione sul libretto dell'allievo e/o sul Registro di classe. Di competenza del Docente</p>
<p>D Utilizzo durante le attività scolastiche ed extrascolastiche e comunque organizzate dalla scuola, di cellulari e/o altri dispositivi, strumenti, materiali non autorizzati.</p>	<p>richiamo scritto e ritiro dell'oggetto che verrà restituito dal Dirigente scolastico unicamente al genitore. Di competenza del Docente o del Dirigente</p>
<p>E Reiterazione dei comportamenti dei gruppi 1 e 2.</p>	<p>Convocazione dei genitori: la prima volta tramite il libretto da parte dei docenti; se inadempienti saranno convocati in forma ufficiale dal Dirigente Scolastico. Per la scuola secondaria tale provvedimento verrà preso al sommarsi di tre note sul Registro di classe. Di competenza del Docente o del Dirigente</p>

3)COMPORAMENTI INDISCIPLINATI

<p>A Firme falsificate dei genitori/docenti o modificazioni di valutazioni o di comunicazioni ufficiali.</p> <p>B Mancato rispetto del materiale altrui; minacce ai compagni.</p> <p>C Azioni pericolose come lancio di oggetti dalle finestre; inosservanza di norme di sicurezza, disimpegno nella cura degli ambienti o danneggiamento volontario.</p> <p>D Assenze giustificate con firma falsificata.</p>	<p>Convocazione dei genitori per il giorno successivo al fatto, in accompagnamento dell'alunno a scuola, tramite libretto. (Delibera C. di I. n°19 del 28/6/2013) Individuazione da parte del team docenti o del Consiglio di Classe dell'intervento più adeguato tra i seguenti, in relazione alla situazione personale dell'alunno, alla gravità del fatto, alla reiterazione dei comportamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Individuazione dell'obbligo per lo studente di prestare un'attività a favore della comunità scolastica, con annotazione anche dell'esito favorevole o sfavorevole dello svolgimento dell'attività o dell'eventuale rifiuto a prestarla. - Compiti aggiuntivi. - Sospensione da un'attività complementare(laboratori, uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione) stabilita dai docenti del team unitamente al Dirigente Scolastico, o dal Consiglio di classe, con obbligo di frequenza a scuola in una classe del plesso di appartenenza e assegnazione di un compito.
<p>E Reiterazione dei comportamenti del gruppo 3 (solo per la scuola secondaria)</p>	<p>-sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a tre giorni in base ad una delibera motivata del Consiglio di Classe riunito con la presenza dei rappresentanti dei genitori. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica. (D.P.R.235 del 21.11.2007 Art 4 - comma 8)</p>

LE SANZIONI CHE SEGUONO, COMPORTANTI L'ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA FINO A 15 GIORNI, SONO RISERVATE DAL D.P.R. 235 DEL 21/11/2007 ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI CLASSE RIUNITO CON LA PRESENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI.

4)COMPORAMENTI LESIVI DELLA DIGNITÀ PERSONALE

A Offese verbali rivolte al personale docente.
B Utilizzo e/o diffusione nell'edificio scolastico o all'esterno – tramite internet o mms o altro – di filmati, registrazioni audio, fotografie digitali, senza l'autorizzazione scritta dell'interessato.
C Diffusione nell'edificio scolastico o all'esterno – tramite internet o mms o altro – di frasi lesive della persona.

Il Consiglio di Classe, riunito con la presenza dei rappresentanti dei genitori, in seduta ordinaria o straordinaria dispone **la sospensione dalle lezioni con delibera motivata fino ad un periodo massimo di quattro giorni.** Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica. (D.P.R.235 del 21.11.2007 Art 4 - comma 8). L'alunno è comunque tenuto a tenersisempre informato presso i compagni/e e a svolgere regolarmente i compiti assegnati alla classe.

C Reiterazione dei comportamenti del gruppo 4.

Il consiglio di Classe, riunito con la presenza dei rappresentanti dei genitori, dispone **la sospensione dell'allievo con delibera motivata per un periodo da cinque a quindici giorni.** Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica. (D.P.R.235 del 21.11.2007 Art 4 - comma 8)

5) COMPORAMENTI VIOLENTI

<p>A Comportamenti pericolosi per sé o per gli altri: violenti nei confronti della persona e/o della dignità personale.</p>	<p>Il consiglio di Classe, riunito con la presenza dei rappresentanti dei genitori, dispone la sospensione dell'allievo con delibera motivata per un periodo da cinque a quindici giorni. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica. (D.P.R.235 del 21.11.2007 Art 4 - comma 8)</p>
<p>LE SANZIONI CHE SEGUONO, LE QUALI COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO SUPERIORE A 15 GIORNI, IVI COMPRESI L'ALLONTANAMENTO FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI O CON ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE O LA NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI, SONO SEMPRE ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO SU PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI CLASSE RIUNITO CON LA PRESENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI.</p>	
<p>6) REATICONTRO LA PERSONA</p>	
<p>L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica (superiore a 15 giorni) può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. (Art 4/9 D.P.R. 235)</p> <p>1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);</p> <p>2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. (Nota ministeriale 3602 - punto C)</p>	
<p>7) REATI GRAVI CONTRO LA PERSONA, ALLARME SOCIALE, RECIDIVA</p>	
<p>atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. (Art 4/9 bis D.P.R. 235)</p> <p>1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;</p> <p>2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;(Nota ministeriale 3602- punto D)</p>	
<p>CON RIFERIMENTO ALLE SANZIONI DI CUI AI PUNTI 6 E 7, SECONDO QUANTO DISPOSTO DALLA NOTA MINISTERIALE 3602, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità</p>	

dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

I comportamenti del:

GRUPPO 1 lettere A, B,C, D, F

GRUPPO 2 lettere A, B, C, D, E

GRUPPO 3 lettere A, B, C

sono applicabili anche nella scuola primaria, aggiornando così le disposizioni contenute nel R.D. 26 aprile 1928 n° 1927.

B) PROCEDIMENTODISCIPLINARE

PROCEDURA PER L'IRROGAZIONE DI SANZIONI CHE NON COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI

Ammonizione verbale del Docente

Il Docente ammonisce verbalmente lo studente

Ammonizione scritta del Docente

Il Docente ammonisce lo studente, annota sul Registro di classe il comportamento sanzionato e ne dà comunicazione alla famiglia tramite il libretto personale dello studente.

Ammonizione scritta del Docente e allontanamento temporaneo dalla lezione

Il Docente ammonisce lo studente, annota sul Registro di classe il comportamento sanzionato e ne dà comunicazione alla famiglia tramite il libretto personale dello studente; quindi invia lo studente in Vicepresidenza, accompagnato da un collaboratore scolastico in servizio.

Per i comportamenti più gravi, o in caso di reiterazione, il Vicepreside può allontanare lo studente sino al termine delle lezioni ed invita i genitori dello studente a prelevare il proprio figlio da scuola.

Ammonizione scritta del D.S.

Su segnalazione di un Docente o del Coordinatore di classe, Il Dirigente scolastico, o il Vicepreside, annota l'ammonimento nel Registro di classe e ne dà comunicazione alla famiglia tramite il libretto personale dello studente.

CONTESTAZIONE DI ADDEBITO

Per le mancanze per le quali sono previste sanzioni da parte del DS o di un organo collegiale, la procedura va avviata con la **preliminare contestazione degli addebiti fatta in forma scritta** con l'invito a presentare giustificazioni anche in forma scritta, nei termini indicati.

PROCEDURA PER L'IRROGAZIONE DI SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI FINO A QUINDICI GIORNI

Il Dirigente Scolastico procede alla convocazione del Consiglio di classe in forma allargata (docenti, rappresentanti genitori), fissando, di norma, la seduta entro sette giorni scolastici dall'evento. La convocazione del Consiglio di classe può essere richiesta anche dal Coordinatore o dalla maggioranza dei docenti della classe interessata.

La seduta disciplinare del Consiglio di classe è divisa in due momenti.

1. Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento (fase dibattimentale): lo studente

interessato ha diritto a partecipare a tale momento e può essere assistito dai genitori. L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. Il Consiglio di classe può deliberare anche in assenza dello studente interessato o dei suoi genitori e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione.

2. Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa): a tale momento l'alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi.

La seduta del Consiglio di classe è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto. Al secondo momento (fase deliberativa) della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse. Ai fini "presenza del numero legale", i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo.

PROCEDURA PER L'IRROGAZIONE DI SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI SUPERIORE A QUINDICI GIORNI

Il Dirigente scolastico, su proposta del Consiglio di classe riunito con la presenza dei rappresentanti dei genitori, propone la convocazione di un apposito Consiglio d'Istituto. Per la convocazione del Consiglio d'Istituto è possibile ricorrere alla procedura d'urgenza.

La seduta disciplinare del Consiglio di Istituto è divisa in due momenti.

1. Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento (fase dibattimentale): lo studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento e può essere assistito dai genitori. L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. Il Consiglio d'Istituto può deliberare anche in assenza dello studente interessato o dei suoi genitori e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione.
2. Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa): a tale momento l'alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi.

La seduta del Consiglio d'Istituto è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto. Al secondo momento (fase deliberativa) della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse. Ai fini "presenza del numero legale", i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo.

La decisione dell'organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale alla famiglia dell'alunno.

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni da parte del DS si conclude entro 20 giorni; quello da parte di organi collegiali entro 30 giorni.

Le sanzioni disciplinari devono essere inserite nel fascicolo personale dello studente.

Il procedimento disciplinare in corso non si interrompe in caso di trasferimento ad altra scuola o di passaggio ad altro ordine di scuola.

Nel caso di danni materiali al patrimonio scolastico, sarà richiesto anche il risarcimento del danno da parte della/e famiglia/e del/degli alunno/i e che lo ha/hanno procurato.

Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.